

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 22 giugno 2020

D.d.s. 17 giugno 2020 - n. 7088
OCM vino - regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/601.
proroga della durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e
di reimpianto, in scadenza nel 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare gli articoli 62, 64 e 66 inerenti alla gestione del sistema di autorizzazioni per impianti viticoli;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, in particolare, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, in particolare, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/601 della Commissione del 30 aprile recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del Regolamento UE 1308/2013 per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, che prevede all'articolo 1 di concedere una proroga di un anno del periodo di validità delle autorizzazioni al reimpianto e di nuovo impianto (concesse a norma degli articoli 62 e 64 del Regolamento UE 1308/2013) in scadenza nel corso del 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, inerente alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e tutti i provvedimenti nazionali e regionali emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016, concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 maggio 2020 n. 5779, inerente ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, che stabilisce di prorogare di un anno la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto (di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272) e delle autorizzazioni di reimpianto (di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272), in scadenza nel 2020;
- la circolare AGEA del 28 maggio 2020 n. 36399, Applicazione del decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 che prevede, per effetto di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/601 e dalle deroghe del decreto ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020:
 - di prorogare di un anno la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, scadute o in scadenza nel corso del 2020;
 - per i produttori in possesso di autorizzazioni di nuovo impianto in scadenza nel corso del 2020 non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1306/2013, declinate all'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016, a condizione che i produttori comunichino al MIPAAF e alla Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità di cui al precedente comma;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale:

- prorogare di un anno la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, dalla loro data di scadenza naturale;
- disporre che i produttori in possesso di autorizzazioni di nuovo impianto in scadenza nel corso del 2020 non sono passibili di sanzione di cui all'articolo 69, comma 3 della legge 238/2016, qualora rinuncino alle medesime e ne diano comunicazione entro il 31 dicembre 2020 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (all'indirizzo pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it) e alla Regione Lombardia (all'indirizzo pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it);
- aggiornare d'ufficio la scadenza delle autorizzazioni, essendo le stesse presenti nel sistema Informativo di Regione Lombardia (SISCO);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/2795 del gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prorogare di un anno la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, dalla loro data di scadenza naturale;

2. di disporre che i produttori in possesso di autorizzazioni di nuovo impianto in scadenza nel corso del 2020 non sono passibili di sanzione, di cui all'articolo 69, comma 3 della Legge 238/2016, qualora rinuncino alle medesime e ne diano comunicazione entro il 31 dicembre 2020 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (all'indirizzo pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it) e alla Regione Lombardia (all'indirizzo pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it);

3. di procedere d'ufficio all'aggiornamento delle autorizzazioni, di cui al precedente punto 1, essendo le stesse presenti nel sistema Informativo di Regione Lombardia (SISCO);

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti